



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Luigi Alessandro Scarano	Presidente
Chiara Graziosi	Relatore
Gabriele Positano	Consigliere
Irene Ambrosi	Consigliere
Antonella Pellecchia	Consigliere

Oggetto:

REVOCATORIA
ORDINARIA
Ud.20/3/2026

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2513/2025 R.G. proposto da:

[redacted] in proprio e quale amministratore di sostegno di [redacted], rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Tondini e Elena Cristofari

-ricorrente-

contro

[redacted] SPV s.r.l., e procuratrice per essa [redacted] S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted]

-controricorrente-

nonché contro



██████████ S.p.A., ██████████

-intimati-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 795/2024 depositata il 19/11/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/3/2026 dal Relatore Chiara Graziosi:

Rilevato che:

Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 1242/2021, accoglieva l'azione pauliana esercitata da ██████████ S.p.A., quale procuratrice di ██████████ S.p.A., nei confronti di ██████████ ██████████ (padre e figlio) nonché la rispettiva moglie e madre ██████████ per un atto di donazione modale del 7 settembre 2012 nel quale il donante era ██████████, che di un immobile sito a Foligno donava la proprietà all'██████████ lasciando però il diritto di abitazione a ██████████, e di un altro immobile sito in Perugia donava la proprietà all'██████████ lasciando il diritto di abitazione a se stesso; il tutto con onere per l'██████████ di assistere ██████████ per la sua progressiva inabilità.

I due ██████████ proponevano appello; si costituiva, resistendo, la sopravvenuta cessionaria ██████████ SPV S.r.l., e per essa ██████████ S.p.A., le altre parti rimanendo contumaci.

La Corte d'appello di Perugia rigettava il gravame con sentenza n. 795/2024.

Avverso la suindicata pronuncia della corte di merito gli ██████████ propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società ██████████ SPV s.r.l. -e per essa la procuratrice ██████████ S.p.A.-, che ha prodotto anche atto che non può considerarsi memoria, in difetto dei relativi requisiti di legge.



In data 23 giugno 2025 è stata emessa PDA.

Gli odierni ricorrenti hanno proposto rituale opposizione.

La causa è stata pertanto chiamata all'odierna udienza camerale.

Considerato che:

1. Va pregiudizialmente esaminata l'eccezione della controricorrente relativa alla circostanza che il § [REDACTED] agisca "in proprio ed in qualità di Amministratore di Sostegno" - nominato tale il 5 gennaio 2022 - di [REDACTED] senza l'autorizzazione del giudice tutelare.

Lamenta essere invalida la procura speciale conferita all'amministratore di sostegno e inammissibile il ricorso per il difetto di allegazione dell'autorizzazione del giudice tutelare.

L'eccezione è infondata.

Non trattasi invero della proposizione di un nuovo giudizio quanto bensì di impugnazione avverso provvedimento sfavorevole e frutto di giudizio dal medesimo (oltre che da suo padre) proposto anteriormente all'insorta necessità di assistenza.

La relativa differenza con i conseguenti corollari sono stati già più volte esaminati e posti in rilievo da questa Corte (v., da ultimo, Cass. ord. 30177/2025, Cass. ord. 7555/2025 e Cass. ord. 8247/2022).

2. Va anzitutto esaminato, in quanto logicamente prioritario, il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunciano, ex articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la violazione dell'articolo 342 c.p.c., per essersi dalla corte di merito erroneamente ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, il motivo d'appello prospettante la non gratuità della donazione modale.

La corte d'appello ha assunto la stessa posizione del Tribunale, che aveva definito "generica" l'affermazione -chiaramente fattuale- di "sproporzione di valore tra i beni e valore dell'onere", così da rendere ciò irrilevante, e conducendo quindi al rigetto della richiesta di CTU.



La corte d'appello ha inoltre dichiarato che "gli appellanti non hanno ... scalfito le argomentazioni del Tribunale che la donazione modale fosse atto a titolo gratuito", bensì "si sono limitati a riproporre gli argomenti" della prima sentenza.

I ricorrenti, al fine di dimostrare "la specificità" delle critiche - che secondo loro, comunque, "dipende dalla motivazione" della sentenza impugnata, la quale "può richiedere una maggiore o minore ampiezza delle doglianze" -, citano alcuni passi dell'appello (ricorso, pagine 10-12), in particolare per sostenere che il gravame come specifico quanto "alla censura afferente all'insussistenza della gratuità nella donazione modale del 7.9.2012", argomentando in tal senso e inserendo l'asserto che nelle more del processo [REDACTED] sarebbe incorso nella invalidità totale, tanto "prevedibile" quanto "irreversibile", altresì rimarcando che "si chiedeva già in primo grado" la disposizione di consulenza tecnica d'ufficio per accertare e, se risultato esistente, quantificare "l'effettivo incremento patrimoniale" di [REDACTED] in rapporto all'atto di donazione in considerazione del *modus*, delle "esigenze presenti e future" di [REDACTED] in rapporto all'età e alla patologia; consulenza mai disposta, neppure dal giudice d'appello, impedendo così "di accertare ... la circostanza e lo sbilanciamento dei valori, oltre alla capienza del cespite rimasto nel patrimonio del donante". E "l'introduzione nel negozio di donazione di una clausola modale" lo avrebbe trasformato in un contratto a titolo oneroso perché "parte del dono viene controbilanciata dalla prestazione imposta al donatario".

Argomentano pure in ordine all'articolo 793, quarto comma, c.c., sostenendo che Cass. 6925/2015 riconosce che un onere per il donatario diminuisce la donazione, incidendo sull'ammontare del trasferimento patrimoniale.



3.1 Si tratta, pur non espletata in modo del tutto lineare, della critica mossa a come il giudice d'appello ha disatteso il secondo motivo del gravame.

La corte territoriale, a pagina 4 della sentenza, ha esposto che esso lamentava che l'atto di donazione modale in esame non era a titolo gratuito, per il "gravoso onere" per [REDACTED] di assistere e mantenere il figlio, così da integrare un *modus* "di gran lunga superiore ... al valore degli immobili donati", per provarlo avendo chiesto consulenza tecnica.

Ha osservato, allora, la corte territoriale che il primo giudice "ha escluso che, anche se il modo valesse più dell'immobile, verrebbe meno la liberalità" e ritenuto generico l'asserto di sproporzione tra il valore di beni donati e il valore dell'onere, onde l'istanza per la CTU andava rigettata per "la non rilevanza ai fini del decidere sotto tale profilo, comunque la questione resta assorbita dalla valutazione in diritto di irrilevanza della prova della divergenza di valore".

Qui si rinviene effettivamente un *punctum dolens* sulla linea percorsa dal giudice d'appello per giungere a rigettare il gravame; e infatti subito dopo lo stesso giudice ha corretto il suo asserto escludente che, "anche se il modo valesse più dell'immobile, verrebbe meno la liberalità", riconoscendo giurisprudenza pertinente alla questione: in particolare invoca Cass. 13876/2005 (per cui il *modus* non deve apportare un peso che snaturi l'assenza di liberalità all'atto di donazione; indagine, questa, evidentemente di fatto) e Cass. ord. 28857/2021 (sostanzialmente conforme).

Ma poi, immediatamente, la corte territoriale ha affermato: "Gli appellanti non hanno in alcun modo scalfito le argomentazioni ampie e diffuse con le quali il Giudice di primo grado ha ritenuto che la donazione modale costituisca atto a titolo gratuito (secondo cui la natura gratuita del negozio di donazione non è modificata dall'onere imposto, l'onerosità è esclusa, trattandosi di prestazione a favore di terzo e di obbligazione imposta per



legge, inoltre non vi è prova dell'adempimento dell'obbligazione modale), ma si sono limitati a riprodurre gli argomenti già spesi in prime cure. Il motivo, quindi, è inammissibile" perché non censurerebbe in modo specifico le argomentazioni del primo giudice.

3.2 In effetti, quel che il ricorrente aveva lamentato in appello, e ora ribadisce, è che la donazione non fosse tale, perché la forte gravosità dell'onere nel caso in esame avrebbe "deviato" il negozio nell'ambito del contratto a prestazioni corrispettive.

Il Tribunale, come sopra visto, aveva affermato che, "se anche il modo valesse più dell'immobile", la gratuità sarebbe rimasta. Il che, però, è in contrasto con la giurisprudenza citata dalla stessa corte territoriale, che appunto l'ha richiamata dando atto che tale giurisprudenza insegna che per la relativa qualificazione occorre un'"indagine di fatto ... riservata al giudice di merito" (oltre a Cass. 13876/2005 e Cass. ord. 28857/2021, invocate dal giudice d'appello, v. pure Cass. 12959/2014; e cfr. altresì S.U. 5702/2012 - per cui il *modus* "costituisce per il donatario una vera e propria obbligazione" -, Cass. 24131/2018 - che, sulla scorta di Cass. 5066/1979, regola la proponibilità dell'azione risolutiva della donazione modale per inadempimento dell'onere da parte del donatario - e Cass. 28993/2020 - che, al pari di Cass. 14120/2014, nega che la donazione modale rientri comunque nei "contratti sinallagmatici", connettendosi in tal modo con la già citata Cass. ord. 28857/2021, la quale afferma che "lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiario, purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità di beneficio", così "svuotando" l'ordinario significato del peso per farne un beneficio, aprendo la strada per uscire dalla donazione nel caso in cui il peso realmente esista -).

3.3 In realtà, dunque, la corte territoriale ha correttamente individuato la pertinente giurisprudenza, ma non l'ha poi applicata, perché, dinanzi al relativo motivo, come già rilevato, ha risposto in un modo apodittico e



generico, senza spiegare come il Tribunale avrebbe formulato le asserite "argomentazioni ampie e diffuse" (sentenza d'appello, pagina 5) e attribuendo, inoltre, agli appellanti di non avere censurato "in modo specifico le argomentazioni del giudice di prime cure", ancora rimanendo su un piano del tutto assertivo, non affrontando la questione della natura del negozio: eppure era quella che gli appellanti avevano riportato, con il motivo del gravame, dal giudizio di primo grado la cui decisione al riguardo in effetti appariva, per come lo stesso giudice d'appello aveva riassunto nella sentenza a pagina 4 traendolo appunto dall'appello, contrastante con la giurisprudenza sopra citata oltre che con un'ovvia logica, poiché il primo giudice aveva asserito che anche quando il modo vale più dell'immobile si è dinanzi a liberalità.

4. Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° motivo, assorbiti il 1° e il 3° motivo, consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 2° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti il 1° e il 3° motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 20 marzo 2026

Il Presidente
Luigi Alessandro Scarano

